

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020, Il giorno 30 Ottobre alle ore 19,00 presso la sede posta in Bari alla Via Giuseppe Capruzzi 184, in (seconda) convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Accademia Estélite Associazione di Promozione Sociale, regolarmente convocata in data 05 ottobre con il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento statutario alla riforma del Terzo Settore.

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare.

Sono presenti numero 6 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione *sig./ra* Cellamare Serafina assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che il *sig./ra* Angela Lavopa svolga le funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare modifiche allo statuto esistente, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che hanno preso visione in sede e ricevuto copia.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto, modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Accademia Estélite Associazione di Promozione Sociale, in quanto la stessa è iscritta nel Registro regionale pugliese delle Associazioni di Promozione Sociale.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei 6 soci presenti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato. La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

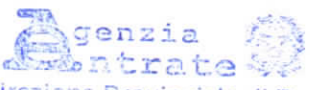
Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Bari entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 21,00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Luogo e data Bari, 30 Ottobre 2020

il Presidente dell'Assemblea

il Segretario dell'Assemblea


Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrazione Bari II
al n. 8532 serie 3
19 NOV. 2020
ESENTE

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Accademia Estèlite"

Art. 1 È costituita un'associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 460/97 Cod. Civile, che assume la denominazione di "***Accademia Estèlite Associazione di Promozione Sociale***" (di qui in avanti definita Associazione).

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport - Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di Legge.

Art. 2 L'Associazione con sede in Bari alla via Giuseppe Capruzzi, 184 si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 38 del presente statuto.

Finalità e attività

Art. 3 L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni. Tali attività saranno rivolte in particolare ai soggetti più fragili, quali le persone con disabilità, gli anziani con riguardo anche a quelli non autosufficienti, i minori, per la tutela dei loro diritti fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, le donne, per il contrasto alla violenza di genere, con il sostegno, la protezione e l'assistenza di quelle vittime di violenza e dei loro figli, nell'ottica della difesa e dell'innovazione dello stato sociale, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*; con particolare riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci nell'ambito del benessere, estetica, moda, tatuaggio, acconciatura, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva; con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: benessere, estetica, cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto, folklore, eventi e attività di rievocazioni storiche, e, più in generale, dell'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; tutte le attività ricreative con finalità sociali; discipline legate al settore estetico, benessere e olistico; giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, e-game s, hobby, ricreazione; sviluppo della cultura digitale e educazione ai media; promozione e pratica delle forme di servizio civile universale regionale e del servizio volontario europeo; promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

c) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso; con particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, al turismo culturale, al turismo rurale, all'agriturismo, ai programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

e) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consulte e forum dei giovani, valorizzazione delle professioni artigianali;

f) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

g) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) servizi finalizzati all'*inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*, con particolare riguardo alla promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla promozione di una società aperta e multiculturale, alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

l) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*, con particolare riguardo a: promozione della cultura della convivenza civile, impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti, lotta alla pena di morte;

n) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; con particolare riguardo alla promozione delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, al dialogo interculturale e interreligioso, alla tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;

o) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

p) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.

2. Opera in conformità con il Codice Civile, con il decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e al decreto legislativo 460/97, per quanto compatibile.

4. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni e per la più ampia affermazione dei valori associativi, per lo sviluppo dell'associazionismo, perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita e per la tutela dei propri soci.

5. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia e consentire loro crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita. Allo scopo, sostiene anche l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

6. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.

7. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività indicate dal presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

8. Svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

9. L'associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via principale e prevalente, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, così come previsto dal presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

10. L'Associazione si dota di un proprio Codice di Qualità e Autocontrollo ispirandosi alle Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi del Terzo Settore.

Art. 4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. promozione dello sport ed il benessere come luogo di espressione, come luogo di formazione individuale e collettiva, come luogo di comunicazione, crescita e cambiamento;

2. diffusione della cultura sportiva e del benessere in generale anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni locali sul territorio regionale;
3. promozione della cultura, dello sport e delle arti, intese come strumenti ed occasioni di crescita personale e di libera espressione attraverso incontri con esperti e dimostrazioni pratiche di trucco artistico, decorazione viso, corpo, unghie, tecniche di massaggio;
4. partecipazione con progetti e strutture proprie all'istruzione dei ragazzi e dei giovani e di tutte le fasce sociali, anche collaborando con scuole ed università pubbliche e private e con le diverse agenzie educative, istituendo giornate di approfondimento e confronto per presentazione curriculum vitae;
5. operare per l'affermazione dei diritti dei soggetti e dei gruppi sociali più deboli, contro ogni forma di discriminazione, di emarginazione, di violenza, di povertà attraverso la collaborazione con altre associazioni e istituti religiosi del territorio regionale;
6. favorire gli scambi e le occasioni di conoscenza tra gruppi, tra realtà territoriali, tra generazioni, sia mediante l'organizzazione di visite di istruzione, viaggi, sia tramite l'organizzazione di eventi culturali, musicali, sportivi, di spettacolo, sia attraverso l'accesso a reti telematiche, radiotelevisive, etc.
7. promozione e costituzione di gruppi di volontariato, impegnati nell'assistenza, nella protezione civile, nella tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale e artistico;
8. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, ed operatori sociali, nel benessere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura del benessere ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
9. diventare punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della pratica estetica, un sollievo al proprio disagio, soprattutto negli ospedali del territorio con giornate dimostrative a favore delle mamme di bambini ricoverati;
10. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici;
11. collaborare, gemellarsi e commissionare opere ed attività per conto di: istituti di istruzione d'ogni ordine e grado, istituzioni nazionali ed internazionali, gruppi sportivi e culturali, cultori di diverse materie, teatri operanti in altre realtà locali, realtà estere;
12. proporsi come luogo d'incontro e di scambio tra diversi ambiti artistici ed educativi, attraverso organizzazione di concorsi;
13. assumere od ingaggiare, per l'attuazione dei propri scopi, sportivi, artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'Associazione;
14. progettare ed attuare attività formative professionali in relazione alle seguenti macrotipologie: obbligo formativo, realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato; formazione superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari; formazione continua: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo; corsi liberi di qualificazione professionale e linguistica, corsi di pre-qualificazione, corsi di cultura aziendale, corsi di recupero, corsi riconosciuti nel settore estetico, tatuaggio e acconciatura.
15. in aggiunta alla gamma dei tradizionali servizi formativi, l'Associazione concepisce ed attua forme di intervento innovative, azioni di sistema e progetti articolati in collaborazione con imprese, enti ed istituzioni, finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo del sistema economico nell'ambito delle politiche attive del lavoro. L'offerta formativa contempla diversi tipi di attività: formazione giovani; formazione aziendale; formazione a distanza e multimedialità; organizza tirocini di formazione ed azioni di orientamento al mondo del lavoro; analisi dei fabbisogni formativi ed orientamento; consulenza e servizi per aziende e Pubblica Amministrazione; percorsi integrati dal sistema scolastico al sistema imprenditoriale; progetti finanziati dalle istituzioni comunitarie per imprese, Pubblica Amministrazione e sistema scolastico. In generale le attività vertono sulla valorizzazione del benessere e dei trattamenti Bio-naturali, dell'estetica, dell'acconciatura, della dermopigmentazione, delle lingue straniere, della moda, delle arti varie, dello sport, dell'artigianato locale, del design, dell'informatica, della tecnologia, della comunicazione, del giornalismo, del marketing aziendale, della pubblicità, del portamento, dello spettacolo, della danza, della musica, del turismo, della qualità ed HACCP, della sicurezza ed ambiente, no profit, delle dinamiche relazionali e delle risorse umane.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017 .

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 6 Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione con apposita delibera.

Soci

Art. 7 Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta, ne condividono le finalità del presente statuto, gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative saranno uniformi per ogni associato, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto in seno all'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Le tipologie di soci saranno:

- Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla stesura dell'atto costitutivo, oppure se nominati tali dal Consiglio Direttivo.
- Soci ordinari coloro i quali abbiano effettuato l'iscrizione;
- Soci sostenitori gli enti ed organismi, pubblici e privati, o le persone fisiche che corrispondano all'Associazione dei contributi annuali, periodici o una tantum.
- Soci onorari coloro i quali si siano distinti per la loro attività consona alle finalità dell'Associazione e vengono eletti dal Consiglio Direttivo;
- Soci junior tutti coloro che nell'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il 18° anno di età. L'iscrizione dei soci junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto alle Assemblee.

Art. 8 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Art. 9 Per essere ammessi a socio è necessario farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Art. 10 Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima

convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11 I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione nonché, se maggiorenni, di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Hanno diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 12 I soci sono tenuti al:

- Pagamento della quota d'iscrizione e della tessera annuale di associazione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
- Osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 13 Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) ed f) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso di esclusione, la delibera del Consiglio direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente (se nominato), provvedono

ad annotare nell'apposito libro dei soci la radiazione del socio. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni nella prima Assemblea ordinaria. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

Art. 14 Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- contributi di privati;
- il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutarie;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali connesse eventualmente conseguite dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. erogazioni, lasciti diversi o donazioni da parte di persone fisiche e/o giuridiche accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. i beni concessi in comodato dai singoli soci che, a semplice domanda, potranno in qualsiasi momento chiedere la restituzione.

L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione, reinvestendoli obbligatoriamente nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga dall'associazione. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Art. 15 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.³² In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 38 del presente statuto.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 16 Il Consiglio Direttivo presenta obbligatoriamente all'Assemblea in sede di riunione ordinaria entro il trenta aprile (od altra data, comunque entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente) la relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso compreso dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla

normativa stessa. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell'Associazione

Art. 17 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito.

L'Assemblea dei Soci

Art.18 L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione, con almeno 15 giorni di preavviso (di calendario), o con avviso scritto ad ogni socio, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso dell'Assemblea, o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo (anche con sms o con e-mail) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, Collegio dei Sindaci se previsto, o di almeno due dei suoi membri, o da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso dovrà riportare i seguenti dati:

- data, ora, luogo dell'Assemblea della prima convocazione;
- data, ora, luogo dell'Assemblea della seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci radiati per qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto di voto);
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum).

Art. 19 L'Assemblea ordinaria, viene convocata almeno una volta l'anno entro il trenta aprile successivo per discutere e deliberare sul Rendiconto annuale consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori se previsto; e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti del Consiglio Direttivo, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 20 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 21 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio dei Revisori se previsto;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Il socio potrà rappresentare mediante delega scritta non più di tre soci regolarmente iscritti.

Art. 22 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 23 L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 24 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 25 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione nominato dall'Assemblea stessa o in assenza dal Vice Presidente (se nominato) o Consigliere. Il Presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Art. 26 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da tre a cinque consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei presenti. Esso dura in carica per un triennio e può venir rieletto.

Art. 27 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente (non obbligatorio), il segretario amministrativo, e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri, se previsti, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

Il Presidente e gli altri Consiglieri non potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Il Presidente, il vice-Presidente (se nominato) e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (se previsto) sono completamente gratuite. E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed è convocato: 1) dal Presidente; 2) ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri su richiesta motivata; 3) da almeno il 30% dei soci su richiesta motivata e scritta. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente (se nominato).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo deve: 1) gestire l'Associazione e redigere i programmi di attività sociale compiendo operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale dello Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; 2) convocare le Assemblee ed osservare e far osservare tutte le deliberazioni dell'Assemblea; 3) attribuire le cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari; 4) elaborare e redigere il Rendiconto economico - finanziario annuale consuntivo; 5) redigere la Relazione annuale; 6) redigere il Rendiconto economico - finanziario annuale preventivo; 7) deferire al Collegio dei Probiviri i soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta; 8) stabilire gli importi delle quote di iscrizione ed alle quote annuali delle varie categorie di soci; 9) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; 10) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; 11) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 12) deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci; 13) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi, in caso di necessità, di responsabili di commissioni di lavoro provvisorie con compiti e poteri particolari da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 30 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente (se nominato).

Il presidente/vice-presidente del consiglio direttivo

Art. 31 I compiti principali del Presidente sono: 1) la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, in giudizio e mediante apposizione della firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni ricoperte spettano al Vice-Presidente (se nominato) ed in sua assenza o di suo impedimento ad un componente dell'ufficio di Presidenza; 2) la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno; 3) con firma congiunta con il Vice-Presidente (se nominato), il poter prendere, in caso di urgenza e/o pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo; 4) il deliberare sull'ammissione di nuovi soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto; 5) il rappresentare il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; ha il potere di fissare mansioni e compensi nonché di comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale; 6) il

deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Collegio dei Revisori

Art. 32 Il Collegio dei Revisori ove previsto si compone di 3 soci eletti dall'Assemblea membri effettivi e 2 eventuali supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

Art. 33 Compiti del Collegio dei Revisori: 1) partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto; 2) verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri; 3) nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all'art. 25, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa; 4) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili formale e sostanziale con conseguente redazione del verbale; 5) verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea; 6) redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea; 7) convocazione in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo od in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 34 Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.

Collegio dei Probiviri

Art. 35 I Probiviri sono nominati se previsti dall'Assemblea in un numero di tre soci eletti dall'Assemblea (effettivi più eventuali supplenti), durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C. Saranno designati tra i soci con le seguenti modalità: due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

Art. 36 Compiti del Collegio dei Probiviri sono: 1) decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, per tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; 2) decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.36 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere messi a disposizione per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 23, dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Norma finale

Art. 39 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 40 I Regolamenti interni, le disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

 BARI li, 30 Ottobre 2020




Per delibera assembleare la registrazione del presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare ed è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.
